



REDDITOMETRO

**QUALI NOVITA' ?**

**“se lo conosci puoi difenderti”**

Lavoro della Commissione Accertamento e Contenzioso Tributario dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova  
Coordinatore: Dott. FILIPPO SALOMONE



---

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ringrazia i membri della Commissione "Accertamento e Contenzioso Tributario" per il lavoro svolto e l'impegno profuso.



---

# INDICE

- 1) NATURA DEL CONTRADDITTORIO E SUA OBBLIGATORIETÀ  
a cura di ROBERTO PISCHEDDA
- 2) TIPOLOGIA E NATURA DELLE PRESUNZIONI NEL REDDITOMETRO  
a cura di STEFANO BAGNARA
- 3) SINTESI SULLE TECNICHE DIFENSIVE  
a cura di ANDREA TONCINI
- 4) ANALISI DELLE SPESE NEL NUOVO REDDITOMETRO  
a cura di MARIDA SCOLA
- 5) ALLEGATI



---

## NATURA DEL CONTRADDITTORIO E SUA OBBLIGATORietà

(a cura di ROBERTO PISCHEDDA)

### 1. Premessa

Nell'ambito della nuova disciplina del redditometro, il comma 7 dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 recita *“l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento”*.

Il principio del contraddittorio, a cui si rifà la disposizione sopra richiamata, si fonda sul principio generale del c.d. giusto procedimento, ovvero il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria deve adottare il provvedimento finale nei confronti del contribuente solo dopo averne appreso le ragioni a tutela dell'interesse privato. Il contraddittorio deve, quindi, ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione accertativa.

Lo scopo del contraddittorio è quello di evitare che l'Agenzia delle Entrate emetta un atto illegittimo e/o non fondato e che le risultanze derivanti dall'applicazione del redditometro siano coerenti con la realtà fattuale del soggetto sottoposto ad accertamento.

### 2. Il principio del contraddittorio nella normativa comunitaria

Con riferimento al principio del giusto procedimento, in ambito comunitario, riveste significativa importanza l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 18 dicembre 2008 (Causa C-349/07, c.d. sentenza *Sopropè*) che ha reso essenziale la partecipazione del contribuente nei procedimenti nei quali l'Amministrazione possa procedere nei suoi confronti in maniera lesiva, permettendogli di far valere le proprie ragioni anticipando così l'esercizio del diritto di difesa nella fase pre-contenziosa.

I giudici europei, nella citata sentenza, hanno affermato che:

- *“... il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo”;*
- *“... i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione”;*
- *“la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell'impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l'obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia*



---

*adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro”*

- *“... il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l'amministrazione esamini, con tutta l'attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell'impresa coinvolta”.*

Per la Corte di Giustizia, il diritto al contraddittorio costituisce un principio generale e fondamentale riconosciuto dal diritto comunitario e quindi immediatamente applicabile anche alle normative interne degli Stati membri anche se da queste non contemplato in modo esplicito.

Le sentenze della Corte di Giustizia hanno un'efficacia non dissimile da quella dei regolamenti comunitari perché si applicano direttamente nell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro.

### **3. Il principio del contraddittorio nella normativa interna**

Non esiste nell'ordinamento interno una norma che imponga l'obbligo di contraddittorio prima dell'emanazione di un atto di accertamento o di rettifica.

Nonostante ciò si deve ritenere che questo sia comunque un principio irrinunciabile e che derivi direttamente da principi costituzionalmente garantiti.

In particolare vi è una stretta correlazione tra principio del contraddittorio e diritto alla difesa (art. 24 Cost.) nonché ai principi di legalità e imparzialità dell'Amministrazione Pubblica (art. 97 Cost.) nonché ai principi generali di diritto comunitario sopra richiamati.

### **4. Il contraddittorio con riferimento alla disciplina del redditometro**

#### **4.1 Invio del questionario**

Nel procedimento di accertamento redditometrico, vi sono due momenti essenziali in cui Agenzia delle Entrate e contribuente entrano in contatto tra loro.

In una prima fase l'Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato le posizioni più a rischio di evasione e con gli scostamenti più significativi tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente attribuibile, invia al contribuente apposito questionario investigativo a cui quest'ultimo dovrà dar seguito entro 15 giorni successivi alla notifica. Per l'Ufficio lo scopo del questionario è quello di verificare che i dati presenti in suo possesso siano corretti e corrispondano a quelli del soggetto sottoposto a controllo.

Già in questa primissima fase, in cui il contribuente viene a conoscenza dell'attività avviata da parte dell'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti, il destinatario del questionario in fase di risposta può già far emergere gli elementi e le circostanze a sua difesa in modo da essere efficace sin dalla prima fase del procedimento di controllo.

È importante segnalare che in caso di mancata risposta al questionario, oltre ad incorrere in una sanzione amministrativa che varia da € 258 ad € 2.065 ex art. 11, lettera b), D. Lgs. n. 417/1997, può rendere particolarmente difficoltosa la successiva fase difensiva. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 le notizie e i dati non adottati, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere usati a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Inoltre, la mancata risposta legittima la



determinazione induttiva “dell’ammontare dei corrispettivi e delle operazioni imponibili”.

Nel caso in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ritenga di non dover procedere ulteriormente, la pratica verrà archiviata.

In caso diverso, in cui l’Agenzia delle Entrate ritiene la sussistenza di elementi idonei a fondare un accertamento ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973, si apre una seconda fase ove il contribuente sarà invitato a comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti, per fornire in sede di contraddittorio preventivo le giustificazioni e la documentazione necessaria a dimostrare che la differenza tra il maggior reddito sintetico e il reddito dichiarato. Il contribuente può così fornire dati e notizie utili oltre a quelle già fornite in sede di questionario rendendo così maggiormente tutelato il suo diritto di difesa.

#### **4.2 Invito al contraddittorio**

La normativa prevede che l’invito al contraddittorio del contribuente rappresenti un obbligo per l’Amministrazione finanziaria pena l’invalidità dell’eventuale avviso di accertamento emesso.

Si segnala che, anche in tal caso, l’eventuale mancata presentazione all’invito comporta la sanzione amministrativa che varia da € 258 ad € 2.065 oltre a consentire agli uffici di procedere induttivamente alla determinazione del reddito. Inoltre, divengono non utilizzabili in sede contenziosa le notizie e i documenti non adottati da parte del contribuente.

Sin dal primo incontro il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. In particolare potrà dimostrare che le spese sostenute nel periodo d’imposta sono state effettuate con:

- redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta
- redditi esenti
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
- redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
- somme sostenute da soggetti terzi

Il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate avrà ad oggetto:

- le spese certe desumibili dall’Anagrafe tributaria (ad esempio rate di mutuo o canoni di leasing);
- le spese per elementi certi, ovvero quelle spese derivanti dalla concreta disponibilità di un bene (ad esempio le spese di acqua e condominio e di manutenzione ordinaria derivanti dal possesso di un’abitazione, le spese per carburanti e pezzi di ricambio per l’autovettura, ecc.);
- le spese per investimenti patrimoniali sostenute nell’anno come risultanti dall’Anagrafe tributaria;
- la quota di risparmio formatasi nell’anno oggetto di accertamento.

Nel caso in cui il contribuente fornisca chiarimenti esaustivi in relazione alle sopra citate spese e alla quota di risparmio dell’anno, il contraddittorio si esaurisce e l’Agenzia delle Entrate archivia la pratica.



In caso contrario, diverranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall'ISTAT connesse all'appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto.

#### **4.3 Invito al contraddittorio e accertamento con adesione**

Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non dà seguito all'invito a comparire, l'art. 38, settimo comma, stabilisce che l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di attivare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 218/97.

In tal caso, il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito determinato, delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito.

Il contribuente può aderire a tale invito mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In tal caso le sanzioni dovute sono ridotte a un sesto del loro ammontare.

Se il contribuente non aderisce all'invito al contraddittorio, si instaura il procedimento di accertamento con adesione a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 218/1997.

In caso di esito favorevole del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell'accertamento con adesione. In tal caso le sanzioni dovute sono ridotte a un terzo del loro ammontare.

#### **5. L'avviso di accertamento**

Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, quest'ultima emetterà l'avviso di accertamento. Nelle motivazioni dell'avviso, l'Ufficio avrà l'onere di spiegare le ragioni per le quali le osservazioni o le richieste non sono state accolte in tutto o in parte, pena la nullità dell'avviso per difetto di motivazione.

L'avviso di accertamento potrà essere impugnato dal contribuente presentando apposito ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale. In tal caso è previsto il pagamento a titolo provvisorio di un terzo delle imposte accertate, salvo il caso in cui la Commissione tributaria non accolga la sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento impugnato.

Nel caso di accertamento di maggiori imposte di valore non superiore a € 20.000,00 è necessario presentare l'istanza di reclamo-mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Con il reclamo, il contribuente, può usufruire di una riduzione al 40% delle sanzioni se viene raggiunta l'intesa con l'Ufficio.



---

Nel caso di accertamento di maggiori imposte di valore superiore a € 20.000,00 è ancora possibile trovare un accordo tramite l'istituto della conciliazione giudiziale ex art. 48 D. Lgs. 546/1992.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza. In caso di avvenuta conciliazione fra le parti il contribuente, può usufruire di una riduzione al 40% delle sanzioni se viene raggiunta l'intesa con l'Ufficio.





---

## TIPOLOGIA E NATURA DELLE PRESUNZIONI NEL REDDITOMETRO

(a cura di STEFANO BAGNARA)

### INQUADRAMENTO GIURIDICO

Le norme generali sulle presunzioni sono contenute nel codice civile, ed in particolare nel capo IV ("Delle presunzioni"), titolo II ("Delle prove"), Libro VI ("Della tutela dei diritti").

L'art. 2727 c.c. stabilisce che *«le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato»*.

Il successivo art. 2728 c.c. ("Prova contro le presunzioni legali") aggiunge che *«le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite»*.

Infine, l'art 2729 ("Presunzioni semplici") dispone che *«le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni»*.

Sulla base di queste definizioni civilistiche, è possibile innanzitutto effettuare una prima classificazione, distinguendo tra presunzioni legali e presunzioni semplici.

Le prime sono quelle nelle quali il collegamento tra il fatto noto e il fatto ignorato è effettuato, o meglio, imposto, dalla legge stessa, la quale dunque dispensa da ogni prova chi se ne avvale; le seconde sono quelle nelle quali, al contrario, tale collegamento logico viene compiuto dal giudice, sulla base di una sua valutazione prudenziale.

Nell'ambito delle presunzioni legali, si deve poi ulteriormente distinguere tra le presunzioni legali assolute ("*iuris et de iure*"), contro le quali non è ammessa prova contraria, e presunzioni legali relative ("*iuris tantum*") contro le quali, invece, la prova contraria è ammessa.

Per quanto interessa in questa sede, vi è da dire che nell'ambito del diritto tributario il legislatore ha fatto ampio uso delle presunzioni: e ciò è abbastanza naturale in un sistema tributario basato, in gran parte, sull'autoliquidazione e sull'autodichiarazione dei tributi, e quindi su una "inferiorità conoscitiva" degli uffici tributari rispetto al contribuente.

Al di là di alcune fattispecie di presunzioni legali assolute<sup>1</sup>, nel nostro ordinamento tributario si fa riferimento soprattutto a presunzioni legali relative e a presunzioni semplici.

---

<sup>1</sup> Si vedano ad esempio le disposizioni contenute nell'art. 47, c.1, T.U.I.R. in tema di prioritaria distribuzione di utili e di riserve tassabili, e nell'art. 87 T.U.I.R. in materia di plusvalenze esenti



La distinzione tra queste due ultime categorie di presunzioni è di grande importanza, anche se non sempre è agevole, come del resto dimostra anche l'orientamento oscillante nel tempo della giurisprudenza, di merito e di legittimità, sulla classificazione di alcune tipologie di presunzioni in ambito tributario. Può capitare infatti che l'ufficio basi il proprio accertamento su un ragionamento presuntivo ed invochi l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, senza che vi sia chiarezza sulla natura della presunzione posta a fondamento della motivazione.

Orbene, nel caso di presunzioni legali relative si deve correttamente parlare di "prova contraria" in capo al contribuente, mentre nel caso delle presunzioni semplici si deve parlare se mai di giustificazioni, o di argomentazioni contrarie rispetto a quelle sviluppate dall'Ufficio.

La distinzione ha rilevanti risvolti: infatti, nella presunzione semplice il collegamento dal fatto noto al fatto ignorato viene svolto dall'Ufficio, ed esso potrebbe essere rigettato dal giudice, anche, in ipotesi, senza che il contribuente l'abbia contestata o vi abbia offerto una prova contraria.

Nel caso di presunzione legale, invece, tale collegamento - essendo previsto dalla legge - vincola il giudice e può essere superato solo fornendo, ad opera del contribuente, la prova contraria.

Come è stato ben spiegato da autorevole dottrina *«le chances difensive del contribuente sono più ampie nel caso di presunzioni semplici: esse devono convincere anche il giudice (che deve verificare se il ragionamento che le sostiene sia ragionevole, anche senza prove contrarie) e il contribuente può contestarle (senza averne l'onere, si ribadisce) anche senza fornire prove contrarie (solo contrapponendo argomenti che dimostrino che il ragionamento non regge, in quanto illogico o implausibile, in sé). La difesa del contribuente contro le presunzioni semplici non passa quindi propriamente attraverso una prova contraria, sia nel senso che esso non è un oggetto di un onere, sia nel senso che a volte essa non è neppure una prova, ma solo una argomentazione che contrasta la prova (non è necessario allegare dei fatti, può bastare sostenere che il ragionamento non è plausibile)<sup>2</sup>.*

#### **LA VALENZA PRESUNTIVA DEL VECCHIO REDDITOMETRO**

Anche nel più specifico ambito dell'accertamento sintetico, riveste una fondamentale importanza stabilire se l'applicazione del redditometro costituisca una presunzione legale (relativa) o una presunzione semplice.

Prima di affrontare questo tema con riferimento al nuovo redditometro, la cui applicazione concreta da parte degli Uffici deve ancora iniziare, e per il quale dunque non si è ancora formato un orientamento di prassi né, tantomeno, di giurisprudenza, riveste molto interesse ripercorrere alcune vicende chiave che hanno interessato il vecchio redditometro che, come noto, si applica fino all'anno di imposta 2008.

L'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, nella sua previgente formulazione, ai commi 4 e 5 recitava:

*«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito*

<sup>2</sup> A. MARCHESSELLI, *Accertamenti tributari e difesa del contribuente*, Milano, 2010, pag. 189.



---

*complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.*

*Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».*

La modalità di determinazione induttiva del reddito, contenuta nel decreto ministeriale citato nell'articolo 38, si fonda sull'applicazione di coefficienti moltiplicatori ad alcuni beni e servizi di cui il contribuente ha la disponibilità (cfr. d.m. 10 settembre 1992 e successivi aggiornamenti).

Ebbene, se si ritiene che il reddito (fatto ignorato) determinato mediante l'applicazione di tali coefficienti ai beni e servizi nella disponibilità del contribuente (fatto noto) sia conseguenza di una presunzione semplice, si hanno le seguenti conseguenze:

- l'Ufficio deve dimostrare che il risultato così ottenuto è convincente nel caso concreto del singolo contribuente, altrimenti la presunzione sarebbe priva di quegli elementi di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge;
- dal canto suo, il contribuente può contestare in fase contenziosa sia che il redditometro nel suo complesso è irragionevole e poco convincente, sia che nel caso concreto abbia determinato risultati che nulla hanno a che vedere con la sua situazione;
- il giudice, se ritiene di confermare le risultanze redditometriche, deve darne specifica motivazione.

Al contrario, nel caso di presunzione legale:

- l'Ufficio esaurisce il suo obbligo motivazionale dimostrando che il contribuente ha l'effettiva disponibilità dei beni cui sono applicati i coefficienti redditometrici;
- il contribuente non può contestare la validità del redditometro in generale, ma solo nel caso concreto, fornendo la prova contraria che il reddito così determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o da altre entrate legalmente escluse dalla formazione della base imponibile;
- il giudice non deve verificare se il risultato è convincente: in assenza di prove contrarie, deve limitarsi ad applicare il redditometro.

La Corte di Cassazione per lungo tempo aveva ribadito in numerose pronunce la natura di presunzione legale relativa del redditometro<sup>3</sup>, da cui conseguiva che, una volta riscontrata dall'Amministrazione finanziaria la presenza di elementi indicativi di capacità contributiva, quest'ultima null'altro era tenuta a dimostrare, ed il giudice tributario non poteva ridurre la "portata probatoria" di quegli elementi, posto che è la legge stessa a ricollegare al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva.

Recentemente la stessa Cassazione ha invece stabilito la natura di presunzione semplice

---

<sup>3</sup> Cfr. in tal senso le sentenze 9549 del 2011, 3316 del 2009, 16284 del 2009, 20588 del 2005.



del redditometro<sup>4</sup>.

Con tali ultime pronunce, i giudici della Suprema Corte hanno equiparato il redditometro agli studi di settore, ritenendo che anche il primo costituisca uno strumento di accertamento standardizzato come i secondi, e dunque anche ad esso siano applicabili i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la famosa sentenza n. 26635 del 2009: in pratica, l'accertamento da redditometro non può basarsi esclusivamente sull'applicazione acritica dei coefficienti moltiplicatori. Tale risultato infatti, costituendo presunzione semplice, deve passare attraverso un processo di adattamento alla situazione concreta del contribuente - che si realizza mediante il contraddittorio - in modo da integrare i requisiti di gravità precisione e concordanza.

Nella sentenza 20 dicembre 2012 n. 23554, in particolare, la Suprema Corte ha infatti affermato che *«l'accertamento sintetico disciplinato dall'articolo 38 del d.p.r. n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'articolo 22 del d.l. 78/2010 (...) tende a determinare, attraverso presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente»*.

Tali principi sono stati quindi ripresi ed applicati dalla giurisprudenza di merito più recente, la quale ha affermato che, proprio per la natura di presunzione semplice del redditometro, il maggior reddito determinato con questo strumento deve tenere conto delle giustificazioni addotte dal contribuente nella fase del contraddittorio: se questi dimostra che i costi effettivamente sostenuti per il mantenimento di un bene indicatore di capacità contributiva sono inferiori alle risultanze redditometriche, lo strumento va disapplicato e va utilizzata la spesa effettiva<sup>5</sup>.

Al riguardo, si può evidenziare che soltanto il contenuto del comma 5 del previgente art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 integra una presunzione legale relativa, nella parte in cui prevede che *«la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti»*.

## IL NUOVO REDDITOMETRO

L'articolo 22 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 ha radicalmente modificato l'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, i cui novellati commi 4 e 5 ora dispongono:

*«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.*

*La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale*

<sup>4</sup> Cfr. in tal senso le sentenze 17 giugno 2011 n. 13289 e 20 dicembre 2012 n. 23554, e l'ordinanza 6 febbraio 2013 n. 2806.

<sup>5</sup> CTR Trieste sentenza 1/11/13; CTP Torino 39/04/13; CTP Treviso 122/05/13.



---

*caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma».*

Rispetto alla precedente formulazione, l'accertamento sintetico ha ora cambiato radicalmente il proprio fondamento: infatti, se il vecchio redditometro era imperniato sulla disponibilità di beni e servizi, cui era applicato un coefficiente moltiplicatore che determinava il reddito, il nuovo strumento si fonda sul concetto di spesa sostenuta dal contribuente, per l'acquisizione ed il mantenimento di beni e servizi.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva previsti dal nuovo comma 5 sono stati individuati con il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2012, il quale contiene un numero significativo di spese, suddivise in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all'area territoriale di appartenenza.

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del luglio 2013, le spese considerate dal nuovo redditometro si possono suddividere come segue:

- a) spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall'amministrazione finanziaria ("spese certe");
- b) spese di ammontare determinato dall'applicazione ad elementi presenti in Anagrafe tributaria o, comunque, disponibili (ad. es. potenza delle auto, lunghezza delle barche), di valori medi rilevati dai dati ISTAT ("spese per elementi certi");
- c) spese per beni e servizi di uso corrente (la cui classificazione è mutuata dall'ISTAT) di ammontare pari alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 ("spese ISTAT");
- d) quota di spesa, sostenuta nell'anno in esame, per l'acquisto di beni e servizi durevoli.

La profonda differenza del nuovo redditometro rispetto a quello precedente viene rimarcata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella predetta circolare, dove si legge che *«il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. (...) Infatti lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con un approccio meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di alcuni beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti. A differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior numero di elementi».*

Tale netta presa di distanza dal vecchio redditometro - oltre a consolidare l'opinione che le risultanze di quest'ultimo costituiscano una presunzione semplice che deve essere corroborata con altri elementi - è giustificata dall'affinamento dello strumento accertativo, sia perché fa riferimento alle spese effettivamente sostenute dal contribuente - senza l'uso di coefficienti moltiplicatori - sia perché ha a disposizione un paniere di spese per beni e servizi molto più ampio rispetto al passato, e specifico per tipologia di nucleo familiare e area territoriale di appartenenza.

Ebbene, nonostante il redditometro sia stato perfezionato nella sua nuova versione, molti elementi inducono a ritenere che i risultati che ne derivano costituiscano pur sempre delle presunzioni semplici le quali, per integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiedono ulteriori elementi di supporto.

Innanzitutto il procedimento di accertamento sintetico prevede maggiori cautele a favore del contribuente, rispetto alla precedente formulazione. Infatti, il comma 7 del novellato articolo 38 dispone che *«l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del*



---

*reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».*

Ciò significa che prima dell'emissione dell'atto impositivo il contribuente ha a disposizione un doppio contraddittorio, nel corso del quale, come chiarito dalla citata circolare 24 del 2013, il contribuente:

- con riferimento alle spese per elementi certi, *«oltre a dimostrare l'eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell'invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa»;*
- con riferimento alle spese ISTAT, *«potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto. A tale riguardo l'ufficio considera anche le evidenze e le argomentazioni in concreto rappresentate dal contribuente, logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione».*

Emerge dunque con chiarezza come il contribuente non sia tenuto a fornire una "prova contraria" in senso giuridico, ma più semplicemente una serie di chiarimenti, giustificazioni e argomentazioni logiche, anche prive di documentazione di supporto.

Del resto, poiché "le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite" (art. 2728 c.c.), se le risultanze del nuovo redditometro fossero veramente presunzioni legali, non si vede perché l'Ufficio dovrebbe intraprendere questo doppio contraddittorio per adeguare i risultati ottenuti alla specifica realtà del singolo contribuente.

Vi è poi un ulteriore elemento che depone a favore della valenza di presunzione semplice del nuovo redditometro: come chiarito dalla circolare 24 del 2013, *«in sede di selezione si terrà conto, altresì, del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare»* Successivamente, la medesima circolare precisa che *«le spese ISTAT sono riferite all'intero nucleo familiare, mentre l'imposizione tributaria è personale, per cui è necessaria l'individuazione di un equo criterio di attribuzione ai singoli membri della famiglia».*

A tal fine, il D.M. 24 dicembre 2012 contiene il criterio di attribuzione della spesa ISTAT all'interno del nucleo familiare, ma sempre la circolare 24/E/2013, dopo averlo illustrato in dettaglio, chiarisce che *«naturalmente in sede di contraddittorio, il contribuente può rappresentare una diversa ripartizione delle spese tra i membri della famiglia»* attraverso *«evidenze e argomentazioni logiche, anche non documentate a sostegno di una diversa rappresentazione della situazione di fatto».*

In sintesi, dunque, la norma si avvale di un valore medio ISTAT che, essendo rappresentativo di un intero nucleo familiare, deve essere "scorporato" per essere applicato pro-quota al singolo contribuente, il quale può opporre non necessariamente la "prova contraria" in senso giuridico ma anche solo argomentazioni logiche, per quanto convincenti.

Anche sotto questo profilo, è dunque evidente come il collegamento tra il fatto noto e il fatto ignorato non è effettuato dalla legge, come avviene per le presunzioni legali, ma attraverso un processo di adeguamento, svolto in contraddittorio con il contribuente, che partendo da un valore standard giunge al valore applicabile al caso concreto.



Sempre in tema di applicazione dei valori medi ISTAT al redditometro, vi è poi da rimarcare un ulteriore aspetto, che potrebbe inficiarne la valenza presuntiva.

Il D.M. 24 dicembre 2012, come detto in precedenza, fa riferimento alla «*spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma Statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322*».

Se dunque il riferimento normativo è il d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322, non si può non rimarcare come tale decreto, all'art. 9, affermi espressamente che «*i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici*».

Orbene, poiché il redditometro evidentemente non ha un fine statistico, il D.M. 24 dicembre 2012 è affetto da violazione di legge (appunto, l'art. 9 del d.lgs. 322/1989), e il giudice tributario, investito di un ricorso avverso un accertamento sintetico, potrebbe dunque disapplicarlo limitatamente all'imputazione delle spese medie ISTAT

Infatti, l'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - norma di rango primario - nel dettare le linee guida per l'attuazione del redditometro, non fa riferimento alle medie ISTAT, che sono state introdotte soltanto con il D.M. 24 dicembre 2012, che è norma di rango secondario; quest'ultimo, tuttavia, non può derogare una norma di fonte primaria, quale appunto l'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e dunque la Commissione Tributaria, investita della materia, sarebbe certamente legittimata a disapplicarla, in virtù del potere concesso dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Tali elementi inducono a ritenere che la valenza presuntiva del nuovo redditometro debba essere in linea generale qualificata “semplice”, e che essa acquisti le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza soltanto in esito ad un processo di adeguamento alla specifica realtà del singolo contribuente, da svolgersi in contraddittorio con quest'ultimo.

Se mai, si potrebbe ritenere che la valenza presuntiva del nuovo redditometro sia da qualificare “legale” quando si fonda unicamente sulla cd. “spese certe”, in quanto esse sono di ammontare certo e oggettivamente riscontrabile: in tal caso, è evidente che al contribuente è chiesto di fornire una “prova contraria” per disinnescare l'accertamento sintetico.

Al contrario, in tutti i casi in cui l'Ufficio si avvale anche delle cd. “spese per elementi certi” e delle “spese ISTAT”, le risultanze del redditometro devono essere qualificate come presunzioni semplici.

E' significativo in tal senso come la stessa Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 20 gennaio 2013 abbia affermato che il nuovo redditometro «è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione spudorata, ossia quella ritenuta maggiormente deplorabile dal comune sentire. (...) in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione (...) l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello spese».

Orbene, se il redditometro integrasse le caratteristiche di presunzione legale – che ricordiamo “dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite” – non si spiegherebbe tanta premura da parte dell'Amministrazione finanziaria nel tranquillizzare i contribuenti su un suo utilizzo prudente e ragionevole.



---

## SINTESI SULLE TECNICHE DIFENSIVE

(a cura di ANDREA TONCINI)

- L'esame delle tecniche difensive inizia dalla fase del contraddittorio, fase durante la quale occorre esplicitare (per iscritto) ogni argomentazione logica difensiva e allo stesso tempo cercare di contrattaccare l'amministrazione finanziaria criticando e facendo annotare (nel verbale delle operazioni) possibili punti deboli normativi e/o procedurali
- La nuova disciplina stabilisce che la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, *ferma restando la possibilità* per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- Resta salva, naturalmente, come detto, la possibilità del contribuente, per tutte le tipologie di spesa innanzi indicate, di dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o che le stesse sono state sostenute con redditi per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione
- Il decreto stabilisce all'articolo 2, comma 1, che *"...Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico"*. Pertanto, nel caso in cui siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni. *Commento: ma allora anche le giustificazioni esimenti devono valere anche per i familiari a carico?*

## APPROFONDIMENTO

Qual è il significato da attribuire alla seguente frase : **“Possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**

Cosa significa in concreto?

La spiegazione va ricercata nelle fonti normative e di prassi, quale ad esempio le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi

ALTRI MEZZI:
--------------





- 
- Prestiti di amici, parenti, conoscenti (famiglia allargata)
  - Donazioni di familiari anche se non assoggettate a imposta di registro
  - Eredità anche risalente negli anni

REDDITI ESENTI:
-----------------

Sono considerati redditi esenti:

- Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- Sussidi a favore degli hanseniani;
- Pensioni sociali;
- Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

Per completezza sono esenti anche i seguenti redditi:

- Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;



- Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.
- Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n.
- I compensi agli scrutatori e partecipanti agli uffici delle elezioni nazionali.

REDDITI SOGGETTI ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA:
---

- interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa,
- interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico,
- provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio
- dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori per partecipazioni non qualificate
- interessi su obbligazioni quotate;
- plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni (c'e' esonero della dichiarazione se il contribuente ha scelto il regime amministrato o gestito);
- proventi delle polizze vita;
  
- premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
- premi su giochi di abilità a rischio (Tv ecc);
- concorsi a premi e scommesse;



- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); fino ai primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta;
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto; fino ai primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 35, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14); fino ai primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta;
- rendite corrisposte in Italia dalla Avs svizzera;
- provvigioni per prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio;
- redditi degli incaricati della consegna a domicilio dei giornali, per prestazioni fino a tre ore giornaliere;
- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro in Italia, per brevetti, diritti d'autore.

REDDITI LEGALMENTE ESCLUSI DALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:
--

- redditi di immobili storici (nel limite della quota esclusa pari al 35%)
- indennità assicurative
- smobilizzi patrimoniali (vendita di immobile),



---

## ANALISI DELLE SPESE NEL NUOVO REDDITOMETRO

(a cura di MARIDA SCOLA)

A seguito delle modifiche apportate dall'art.22 comma 1, del DL 31/5/2010 n. 78 convertito dalla L. 30/7/2010 n.122 e all'introduzione del D.M.F. 24/12/2012, che valorizzando il patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria nella fase di indagine, hanno profondamente innovato lo strumento dell'accertamento sintetico, si è ritenuto necessario uno approfondimento delle novità e degli elementi di aggiornamento rispetto al vecchio che comunque, resterà in vigore per i redditi fino al 2008.

In particolare il mio lavoro si concentra sull'esame degli elementi a contenuto induttivo indicativi di capacità di spesa che secondo il quinto comma del novellato art. 38 del DPR 600/73 possono essere il fondamento della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. La nuova disciplina stabilisce che la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con i redditi del periodo medesimo, fermo restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

Nel decreto si precisa che per elemento induttivo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione dei servizi e di beni e per il relativo mantenimento, il cui elenco è previsto nell'allegata tabella A del DMF 24/12/2012. In particolare i beni e servizi sono quelli riferibili al contribuente e al suo nucleo familiare per quanto riguarda i familiari a carico.

Fatta salva la prova contraria, al contribuente è attribuito l'ammontare delle spese risultanti dall'anagrafe tributaria anche se diverse da quelle previste dalla tabella A e della quota parte attribuibile al contribuente dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, esempio del nord/est piuttosto che nord/ovest.

Sono state definite circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti macro categorie come da tabella A allegata :

- consumi generi alimentari, bevande , abbigliamento e calzature
- abitazione
- combustibili ed energia
- mobili, elettrodomestici e servizi per la casa
- sanità
- trasporti
- comunicazioni
- istruzione
- tempo libero, cultura e giochi
- altri beni e servizi
- investimenti



Alla determinazione del reddito complessivo accertabile concorrono la somma dei seguenti elementi :

- “**spese certe**”, cioè quelle oggettivamente riscontrabili, conosciute dall'amministrazione e dal contribuente
- “**spese per elementi certi**” di ammontare determinato dall'applicazione ad elementi presenti in anagrafe tributaria o comunque disponibili (esempio potenza delle auto o lunghezza barche ) di valori medi rilevati dai dati dell'istat o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento
- “**spese Istat**”, beni e servizi di uso corrente, di ammontare pari alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie , differenziate per composizione e area geografica di appartenenza
- quota di spesa sostenuta nell'anno in esame per l'acquisto di beni e servizi durevoli
- quota del risparmio riscontrata

In questa elencazione si concentra uno dei fattori di novità della novellata versione del redditometro, che si fonda infatti sulle “spese certe” e sulle “spese per elementi certi”, tenendo conto per queste ultime, della tipologia familiare e dell'area geografica di appartenenza e solo per le spese correnti, che per loro natura sono numerose e di importi poco significativi se assunte singolarmente, si fa riferimento alla corrispondente spesa Istat.

I valori Istat, dunque, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe Tributaria.

Pertanto il nuovo redditometro non guarda più soltanto al mero possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente in relazione al dichiarato.

Tornando alla spesa Istat riferita al nucleo familiare è necessario precisare che si è reso necessario un equo criterio di attribuzione ai singoli membri della famiglia e precisamente:

- in presenza di redditi dichiarati si farà riferimento al rapporto tra il reddito complessivo dichiarato o percepito dal contribuente e il totale dei redditi complessivi dichiarati o percepiti del nucleo familiare (vedi esempio 1),
- in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, al rapporto tra la spesa sostenuta dal contribuente e il totale dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria (vedi esempio n.2).

Per capire possiamo a due esempi tra l'altro tratti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate N.24/E del 31/7/201 :

### **Esempio n. 1**

reddito complessivo del nucleo è 100

reddito del componente alfa è 80

reddito del componente beta è 20



---

la spesa attribuibile al nucleo sarà ripartita in modo proporzionale sulla base del reddito di ciascuno.

### **Esempio n. 2**

reddito complessivo del nucleo è 0

reddito del componente alfa è 0

reddito del componente beta è 0

In tal caso si fa riferimento alle spese risultanti dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria da cui:

Componente alfa : spese certe e spese per elementi certi pari a 200

Componente beta :spese certe e spese per elementi certi pari a 100

Figlio a carico : spese certe e spese per elementi certi 80 che vanno attribuite ai genitori nella misura del 50%

A questo punto aggiungiamo la spesa Istat :

componente alfa  $(200+40)/380=63\%$

componente beta  $(100+40)/380=37\%$

figlio a carico 0

Se il reddito complessivo dichiarato è negativo, lo si considera come se fosse pari a 0

Pertanto si potranno verificare i seguenti casi :

- reddito nucleo pari a 0 le spese Istat saranno ripartite sulla base delle spese risultanti dalla Anagrafe Tributaria, lo stesso procedimento vale nel caso di omessa dichiarazione o redditi pari a 0;
- nel caso invece uno dei componenti abbia redditi, le spese Istat saranno caricate al 100% su quest'ultimo.

E' importante evidenziare ancora che le spese Istat riferite alle frequenti spese correnti che normalmente si sostengono, sono utilizzate esclusivamente ai fini della ricostruzione del reddito, ad integrazione dei dati e valori certi.

E ora ritorniamo alle macro categorie di spese per scendere nel dettaglio delle modalità utilizzate per la quantificazione di quelle più significative:

### **1) ABITAZIONI:**

Tenendo presente che nel nuovo redditometro si considera che il contribuente disponga almeno di una abitazione dove risiede da solo o con la sua famiglia e che questa possa essere posseduta :

- in proprietà o altro diritto reale (es. diritto di abitazione)
- in locazione (affitto o leasing immobiliare )
- in uso gratuito

Nel caso in cui non sia possibile individuare in sede di selezione nel comune di residenza nessuna delle suddette tipologie di possesso di cui sopra, neppure per gli altri componenti del nucleo familiare, al contribuente si assegna un "fitto figurativo".



a) IL FITTO FIGURATIVO come indicato nella tabella A viene determinato moltiplicando il valore del canone di locazione mensile a mq, individuato sulla base dei dati OMI relativamente alla categoria A2 del comune di residenza x 75mq (consistenza media delle abitazioni)x numero di mesi di possesso (che in assenza di altre informazioni si presume pari a 12).

Tale somma è comprensiva di tutte le tipologie di spese connesse al mantenimento dell'abitazione.

In caso di coniugi residenti in diversi comuni il fitto figurativo viene calcolato con riferimento a ciascuno dei coniugi.

b) LE SPESE PER MUTUO E CANONE DI LOCAZIONE

Nella ricostruzione sintetica si considerano:

- le rate pagate nell'anno (capitale interessi) risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe compresi oneri accessori e interessi di mora o il canone di locazione;
- alle suddette spese certe devono essere aggiunte le spese gestionali

E' importante sottolineare che saranno considerate tutte le abitazioni in Italia e all'estero, di cui il contribuente abbia la disponibilità a qualsiasi titolo.

Si escludono invece gli immobili strumentali.

Non rilevano le pertinenze anche se separate dall'immobile.

Non rilevano infine le spese gestionali connesse alle abitazioni di cui si ha la sola nuda proprietà o per le quali vi sia un diritto d'uso esclusivo da parte del soggetto terzo o date in affitto o uso gratuito ad un parente che risulti residente .

Calcolo delle spese gestionali :

C) ACQUA, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA:

Spesa media Istat della tipologia del nucleo familiare di appartenenza /75xmq effettivi x mesi possesso.

D) SPESE PER ELETTRODOMESTICI E ARREDI

In assenza di importi certi sono determinate moltiplicando la spesa media Istat della tipologia di nucleo familiare di appartenenza per il numero di unità abitative.

E) SPESE PER COMBUSTIBILE ED ENERGIA E COMUNICAZIONI.

Per queste spese si fa riferimento ai dati in possesso dell'Anagrafe comunicati dai gestori delle utenze per energia e telefoniche, in assenza di questi si ricorre alla spesa media Istat.

F) SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (dato certo ricavabile dall'atto)

G) SPESE PER COLLABORATORI DOMESTICI (dati comunicati annualmente dall'Inps).

**2) MEDICHE** (quelle indicate nella dichiarazione dei redditi).

### **3) TRASPORTI**

Devono essere individuati tutti i mezzi di trasporto di cui il contribuente abbia avuto la disponibilità.

A) AUTO E MOTO (COMPRESI CARAVAN ETC.): I dati sono quelli rilevati dal PRA o MCTC e in assenza spese puntualmente rilevate in base alla potenza i KW è calcolata la relativa spesa per carburante, olio , pezzi di ricambio applicando i parametri contenuti nell'allegato 1 (KW medi delle tipologie di nuclei familiari



---

relativi ai mezzi di trasporto) x i mesi di possesso. Alle spese così determinate si aggiungono le RC e altre assicurazioni incendio furto oltre il bollo ( si ricorda che nel leasing il bollo è a carico della ditta proprietaria e che gli eventuali maxicanoni pagati non rilevano come spese correnti ma come investimenti).

- B) NATANTI: individuati sulla base del RINA per le spese di mantenimento in assenza di spese puntualmente individuate si fa riferimento alla tabella A per il numero di mesi e a queste si aggiungono le spese per le RC obbligatorie e le altre incendio e furto riconducibili al cliente.
- C) AEROMOBILI: Come per i natanti.

#### **4) ISTRUZIONE**

Anche qui si parte dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria e solo se non conosciuto il dato esatto si fa rinvio alla spesa media Istat.

#### **5) TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI**

Si tratta di spese certe rilevabili da iscrizioni a circoli, abbonamenti esempio a stabilimenti balneari etc.

#### **6) ALTRI BENI E SERVIZI**

Sempre spese certe risultanti dalla Anagrafe Tributaria

- a) assicurazioni infortuni malattie
- b) contributi previdenziali obbligatori
- c) alberghi e viaggi organizzati
- d) assegni periodici al coniuge

#### **7) INCREMENTI PATRIMONIALI**

Si considerano il totale degli investimenti effettuati nell'anno meno l'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e di quelli netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, come risultanti in Anagrafe Tributaria.

\*\*\*\*

Alla fine di questa lunga esposizione delle spese che saranno alla base della ricostruzione del reddito sintetico, ci accorgiamo che manca qualcosa di fondamentale, e cioè la risposta ad una banale domanda: ma come saranno calcolate le spese Istat ?

La circolare parla genericamente di medie Istat, ma non dice dove consultarle, ci rimanda all'allegato 1 e alle tabelle A e B del DMF del 24/12/2012 ma per le spese Istat brancoliamo nel buio.

Tra l'altro, almeno fino ad oggi, non ho sentito nessuno affrontare il problema, neppure nell'ambito degli addetti ai lavori, quasi fosse naturale che l'amministrazione abbia in mano strumenti sconosciuti al contribuente.

Per carità sappiamo tutti che l'Istituto Superiore di statistica mette a disposizione pubblicandoli i risultati delle sue ricerche, ma parliamo di un enorme documentazione,





comprensibile per gli addetti ai lavori, ma una vera ragnatela per tutti gli altri, compresi i professionisti che dovranno difendere i futuri accertati .

Non credo che questo debba essere accettato, per cui con questo progetto, mi sono fissata 2 obiettivi:

- 1) trovare le fonti delle famose spese Istat
- 2) provare ad usarle

Ho cominciato il lavoro esaminando il sito Istat e il materiale in esso contenuto, e non esagero si tratta di un vero bazar, dove puoi trovare davvero tutto, forse troppo, centinaia di tavole, tabelle statistiche etc., ma alla fine sono riuscita a scovare le “misteriose tavole” della spesa media risultante dall’indagine annuale delle famiglie, differenziate per composizione e area geografica di appartenenza.

Ma ecco altre insidie perché le tabelle intanto forniscono medie mensili, distinte per anno e sono più di una , vediamo quali:

- 1) tavola per area geografica
- 2) tavola per tipologia familiare
- 3) tavola per numero componenti familiari
- 4) tavola per situazione professionale/lavorativa
- 5) tavola per regione

Con le suddette tavole alla mano, che potrete trovare al seguente link <http://dati.istat.it/index.aspx>, di seguito vi ripropongo il punto 3.1 della circolare 24 E del 31/07/2013, che dovrebbe ora risultare più comprensibile e finalmente aiutarci a capire quale utilizzare:

### 3.1. Determinazione del *lifestage*

Il decreto stabilisce all’articolo 1, comma 3, che “*il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva, indicato nella Tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, .... del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; ..... Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, ...*”

Per determinare il maggior reddito accertabile, occorre, pertanto, individuare a quale tipologia e a quale area geografica appartiene il nucleo familiare del contribuente (tabella B allegata al decreto).

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il *lifestage* risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” presente nell’Anagrafe Tributaria.

La ricostruzione della c.d. “Famiglia fiscale” avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente.

Pertanto, si può verificare che il contribuente, sin dal primo contraddittorio, rappresenti una diversa situazione; in tali casi si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare, con le conseguenti valorizzazioni collegate al diverso *lifestage*.

Verificate le tavole a disposizione, ho scelto quella indicata nella circolare che come avete potuto vedere, fa riferimento alla tabella B del DMF, e precisamente quella per tipologia del nucleo familiare relativa all’area territoriale di appartenenza.



A questo punto, non ci resta che fare un esempio concreto, per cominciare ad applicare il redditometro ai nostri clienti e verificare quelli a rischio.

Esaminiamo la situazione per l'anno 2009 del cliente Alfa, un professionista nato a Genova (Nord/ Ovest) nel 1952, persona sola con età compresa tra i 35 e 64 anni e con l'aiuto di un questionario, vediamo quali spese possiamo fare rientrare nel suo budget in base al suo stile di vita/lifestage, tenendo presente che se non esiste indizio di spesa non esiste spesa, né certa né ISTAT.

Alfa per esempio possiede un gatto, animale domestico che a differenza dei cani non risultano iscritti in nessuna anagrafe, pertanto a meno che nella dichiarazione dei redditi non siano state espresse spese veterinarie, ad esempio per la vaccinazione, non potranno essere conteggiate quelle ISTAT, lo stesso vale per le spese viaggi che Alfa dice di non fare, e spese per i pasti che dice di non sostenere, possedendo lo studio a pochi isolati dall'abitazione.

Inoltre per alcune spese come telefonino, cancelleria, libri, ho ritenuto di non indicare nulla, essendo già contabilizzate come spese professionali, al massimo potrebbero conteggiare la quota non detraibile della telefonia.

Dal questionario integrato della determinazione sintetica del reddito, che allego in calce, emerge che Alfa può stare abbastanza tranquillo, la sua posizione senz'altro a prima vista non presenta situazioni di criticità, sempre che lui non abbia dimenticato di comunicare al commercialista spese e informazioni che invece sono memorizzate dall'Anagrafe Tributaria, che ormai è in possesso di una quantità enorme di informazioni che ad oggi possono essere reperite e messe in relazione al contribuente con discreta facilità.

Nel nostro caso sono state inserite a scopo prudenziale alcune spese che non hanno alcun riferimento certo e documentale ma che hanno come unico fondamento, le medie ISTAT dei consumi che possono credibilmente essere inserite nel budget del contribuente ma che potranno essere oggetto di un serio contraddittorio.

Come si può osservare la ricostruzione del reddito esposta nel questionario, è assolutamente realistica e se gli uffici sapranno fare altrettanto con i mezzi a loro disposizione potranno senz'altro raggiungere l'obiettivo, purché non vadano a rincorrere piccoli contribuenti già immersi in mille difficoltà di sopravvivenza ma vadano cercando gli evasori di entità tali da creare quello squilibrio che da decenni si è determinato, tra chi paga e paga troppo e chi non paga affatto.

In allegato:

- 1) questionario del contribuente Alfa
- 2) tavola Istat utilizzata per Alfa
- 3) allegato 1 e tabelle A e B del DMF 24/12/2012

\*\*\*

In conclusione voglio ricordare che sono auspicabili chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e conferme sull'uso delle tavole Istat così come da me immaginato e simulato "arbitrariamente" nel caso Alfa.



---

**QUESTIONARIO CONTRIBUENTE ALFA**  
DETERMINAZIONE LIFESTAGE AI FINI REDDITOMETRO ANNO 2009

<b>Nome e cognome</b>	Alfa
<b>anno di nascita</b>	1952
<b>regione</b>	Liguria (nord/ovest) GENOVA
<b>numero componenti nucleo familiare</b>	1
<b>tipologia familiare</b>	persona sola con età compr. tra 35 e 64
<b>condizione professionale</b>	professionista
<b>reddito complessivo</b>	45.000,00
<b>contributi previdenziali</b>	6.000,00
<b>reddito imponibile</b>	39.000,00
<b>abitazione proprietà rendita</b>	1.170,00 A/3 classe 3 mq 94
<b>spese mediche da Unico</b>	1.812,00
<b>spese veterinarie da Unico</b>	60,00
<b>quota risparmio</b>	20.000,00
<b>spese auto come da allegato 1</b>	120 CV = $88,24 \times 12 =$ 1.059,00
<b>casa acquistata anno</b>	1997
<b>auto acquistata anno</b>	2003
<b>spese energia /acqua/riscaldamento</b>	
<b>assicurazioni rc/bollo auto</b>	vedi questionario



**- Spesa media mensile per tipologia familiare, ripartizione geografica e gruppo e categoria di consumo – Anno 2009 (in Euro)**

<b>GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMO</b>	<b>tutte spese ISTAT mensili</b>	<b>solo spese ISTAT plausibili</b>	<b>spese ISTAT annuali</b>	<b>spese certe / documentate annuali</b>	<b>totale spese ISTAT/certe documentate</b>
<b>NORD-OVEST</b>					
Alimentari e bevande	325,29	325,29	3.903,48		3.903,48
Tabacchi	0,00	0,00	0,00		0,00
Abbigliamento e calzature	127,65	127,65	1.531,80		1.531,80
Abitazione (principale e secondaria)	697,50		0,00		0,00
Acqua e condominio	45,59		0,00	800,00	800,00
Manutenzione ordinaria	20,64		0,00		0,00
Manutenzione straordinaria	56,14		0,00		0,00
Combustibili ed energia	121,61		0,00		0,00
Energia elettrica	3,00		0,00	300,00	300,00
Gas	61,93		0,00		0,00
Riscaldamento centralizzato	21,42		0,00	1.500,00	1.500,00
Mobili, elettrod. e servizi per la casa	106,64		0,00		0,00
Elettrodomestici	9,25		0,00		0,00
Mobili	17,13		0,00		0,00
Articoli di arredamento	5,93		0,00		0,00
Biancheria per la casa	5,48	5,48	65,76		65,76
Detersivi	13,63	13,63	163,56		163,56
Pentole, posate ed altre stoviglie	3,98		0,00		0,00
Tovaglioli e piatti di carta, contenitori di alluminio ecc.	5,69	0,00	0,00		0,00
Lavanderia e tintoria	12,85	12,85	154,20		154,20
Servizi domestici	16,43		0,00		0,00
Riparazioni di mobili, elettrod. e biancheria	7,83		0,00		0,00
Sanità	47,79		0,00	1.812,00	1.812,00
Medicinali	24,69		0,00		0,00
Visite mediche generiche e specialistiche	14,03		0,00		0,00
Trasporti	302,40		0,00		0,00
Acquisto di auto	..		0,00		0,00
Acquisto di moto e scooter	..		0,00		0,00
Assicurazioni mezzi di trasporto	46,45		0,00	1.500,00	1.500,00
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti	17,18		0,00		0,00



Carburanti per veicoli	106,39		0,00		0,00
Manutenzione e riparazioni	20,63		0,00		0,00
Spese da Allegato 1 DMF			0,00	1.059,00	1.059,00
Bollo auto			0,00	400,00	400,00
Comunicazioni	44,85		0,00		0,00
Telefono	33,23		0,00		0,00
Acquisto apparecchi per telefonia	1,09		0,00		0,00
Istruzione	..		0,00		0,00
Libri scolastici	..		0,00		0,00
Tasse scolastiche, rette e simili	..		0,00		0,00
Tempo libero, cultura e giochi	108,67		0,00		0,00
Giochi e giocattoli	4,01		0,00		0,00
Radio, televisore, hi-fi e videoregistratore	6,84	6,84	82,08		82,08
Computer, macchine da scrivere e calcolatrici	5,17		0,00		0,00
Libri non scolastici	7,04		0,00		0,00
Giornali e riviste	11,33		0,00		0,00
Dischi, cassette e videocassette	3,32	3,32	39,84		39,84
Cancelleria	1,26		0,00		0,00
Abbonamento radio-televisione e Internet	9,57		0,00		0,00
Lotto e lotterie	4,81		0,00		0,00
Animali domestici	8,51	8,51	102,12		102,12
Piante e fiori	6,60		0,00		0,00
Riparazioni radio, televisore, computer ecc.	..		0,00		0,00
Altri beni e servizi	341,06		0,00		0,00
Prodotti per la cura personale	28,77	28,77	345,24		345,24
Barbiere, parrucchiere, istituti di bellezza	30,79	30,79	369,48		369,48
Argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	4,34	0,00	0,00		0,00
Borse, valige ed altri effetti personali	5,43	0,00	0,00		0,00
Assicurazioni vita e malattie	21,31	0,00	0,00		0,00
Onorari liberi professionisti	22,35	0,00	0,00		0,00
Alberghi, pensioni e viaggi organizzati	101,54	0,00	0,00		0,00
Pasti e consumazioni fuori casa	115,92	0,00	0,00		0,00
Non alimentari	1.934,59		0,00		0,00
<b>SPESA MEDIA</b>					
<b>MENSILE/ANNUALE</b>	<b>2.259,88</b>	<b>563,13</b>	<b>6.757,56</b>	<b>7.371,00</b>	<b>14.128,56</b>
			6.757,56		14.128,56



---

**RICOSTRUZIONE DEL REDDITO SULLA BASE DELLE SPESE SOSTENUTE/ATTRIBUIBILI**

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>14.128,56</b>
+ QUOTA RISPARMIO	20.000,00
<b>TOT. GENERALE SPESE/REDDITO SINTETICO</b>	<b>34.128,56</b>
- ONERI DEDUCIBILI	- 6.000,00
<b>TOT. REDDITO IMPONIBILE</b>	<b>28.128,56</b>

**- Spesa media mensile per tipologia familiare, ripartizione geografica e gruppo e categoria di consumo - Anno 2009 (in euro)**

GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMO	Tipologie familiari					
	Totale	Persona sola con meno di 35 anni	Persona sola con 35-64 anni	Persona sola con 65 anni o più	Coppia senza figli con p.r. (a) con meno di 35 anni	Coppia senza figli con p.r. (a) con 35-64 anni
<b>NORD-OVEST</b>						
<i>Numero medio componenti</i>	2,2	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
<i>Percentuali di famiglie (Nord-ovest=100%)</i>	7.024.832	3,4	14,2	15,9	1,8	8,4
<b>Pane e cereali</b>	<b>82,67</b>	<b>59,39</b>	<b>54,33</b>	<b>52,39</b>	<b>73,26</b>	<b>84,10</b>
Pane, grissini e crackers	32,45	21,60	21,82	21,72	26,96	33,94
Biscotti	10,34	6,38	6,31	6,97	7,89	9,46
Pasta e riso	16,56	11,55	11,73	11,40	17,67	16,93
Pasticceria e dolciumi	13,12	12,85	9,10	8,08	12,15	13,95
<b>Carne</b>	<b>106,54</b>	<b>63,07</b>	<b>64,81</b>	<b>67,22</b>	<b>86,15</b>	<b>108,78</b>
Carne bovina	42,42	24,48	25,91	26,23	28,19	43,85
Carne suina	8,19	5,42	5,12	3,52	7,98	7,59
Pollame, conigli e selvaggina	21,80	11,84	13,19	16,59	14,84	20,30
Salumi	28,55	16,30	17,20	17,03	31,50	30,73
<b>Pesce</b>	<b>35,54</b>	<b>21,43</b>	<b>26,49</b>	<b>22,21</b>	<b>23,95</b>	<b>37,35</b>
<b>Latte, formaggi e uova</b>	<b>65,16</b>	<b>39,68</b>	<b>43,16</b>	<b>44,36</b>	<b>52,28</b>	<b>64,93</b>
Latte	16,78	11,04	10,36	11,82	11,19	13,81
Formaggi	31,49	16,88	21,02	20,99	24,43	35,12
Uova	5,01	3,18	3,71	4,36	4,47	4,49
<b>Oli e grassi</b>	<b>16,98</b>	<b>10,94</b>	<b>13,69</b>	<b>14,72</b>	<b>11,07</b>	<b>15,94</b>
Olio di oliva	12,30	7,72	10,73	10,87	7,56	11,47
<b>Patate, frutta e ortaggi</b>	<b>84,02</b>	<b>53,59</b>	<b>62,91</b>	<b>63,43</b>	<b>65,30</b>	<b>87,45</b>
Frutta	42,93	25,25	31,80	32,57	30,91	44,24
<b>Zucchero, caffè e drogheria</b>	<b>33,80</b>	<b>24,33</b>	<b>24,62</b>	<b>25,17</b>	<b>32,11</b>	<b>34,68</b>
Zucchero	2,93	2,10	2,23	2,37	2,52	2,58
Caffè, tè e cacao	13,07	10,10	10,18	11,38	10,96	13,14
Gelati	7,59	4,48	5,29	3,75	8,20	8,83
<b>Bevande</b>	<b>45,72</b>	<b>36,55</b>	<b>35,28</b>	<b>25,90</b>	<b>41,44</b>	<b>45,65</b>
Vino	14,96	10,64	11,31	9,00	8,55	16,60
Birra	4,56	6,26	5,03	1,24	9,34	4,69
Acqua minerale	13,55	7,74	10,92	10,02	9,54	11,82
<b>Alimentari e bevande</b>	<b>470,53</b>	<b>308,98</b>	<b>325,29</b>	<b>315,40</b>	<b>385,55</b>	<b>478,89</b>
<b>Tabacchi</b>	<b>19,39</b>	<b>21,52</b>	<b>20,99</b>	<b>5,37</b>	<b>25,63</b>	<b>25,21</b>
<b>Abbigliamento e calzature</b>	<b>140,45</b>	<b>117,73</b>	<b>127,65</b>	<b>46,82</b>	<b>195,13</b>	<b>168,78</b>
Abbigliamento	96,97	81,55	89,09	27,73	144,70	119,60
Calzature	34,65	30,82	29,67	11,88	41,38	38,44
Riparazioni di abbigliamento e calzature	4,14	..	4,78	3,79	..	2,66
<b>Abitazione (principale e secondaria)</b>	<b>779,60</b>	<b>544,65</b>	<b>697,50</b>	<b>659,02</b>	<b>668,39</b>	<b>791,02</b>
Affitto	78,07	193,36	129,51	62,40	116,51	55,39
Fitto figurativo	550,67	294,07	433,02	461,37	453,49	606,10
Acqua e condominio	48,59	41,73	45,59	42,87	41,90	55,10
Manutenzione ordinaria	26,71	..	20,64	43,23	..	20,46
Manutenzione straordinaria	59,89	..	56,14	35,40	..	38,85
<b>Combustibili ed energia</b>	<b>151,56</b>	<b>99,50</b>	<b>121,61</b>	<b>115,38</b>	<b>127,02</b>	<b>156,43</b>
Energia elettrica	42,23	26,18	32,08	28,69	37,02	42,13
Gas	76,88	49,38	61,93	58,27	68,16	86,55
Riscaldamento centralizzato	21,41	20,58	21,42	22,01	..	19,69
<b>Mobili, elettrod. e servizi per la casa</b>	<b>157,31</b>	<b>105,27</b>	<b>106,64</b>	<b>98,80</b>	<b>149,79</b>	<b>156,03</b>
Elettrodomestici	9,90	..	9,25	..	..	17,83
Mobili	43,50	..	17,13	15,10	..	41,40
Articoli di arredamento	5,50	..	5,93	..	..	6,10
Biancheria per la casa	7,84	..	5,48	2,36	..	7,70
Detersivi	18,85	10,90	13,63	13,40	20,56	19,52
Pentole, posate ed altre stoviglie	3,66	..	3,98	1,01	..	6,21
Tovaglioli e piatti di carta, contenitori di alluminio ecc.	7,29	4,83	5,69	3,79	6,81	9,01
Lavanderia e tintoria	10,16	9,19	12,85	8,08	..	10,32
Servizi domestici	26,93	..	16,43	35,97	..	9,70
Riparazioni di mobili, elettrod. e biancheria	8,37	..	7,83	8,03	..	6,09

(a) p.r.= persona di riferimento.

**- Spesa media mensile per tipologia familiare, ripartizione geografica e gruppo e categoria di consumo - Anno 2009 (in euro)**

GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMO	Tipologie familiari					
	Totale	Persona sola con meno di 35 anni	Persona sola con 35-64 anni	Persona sola con 65 anni o più	Coppia senza figli con p.r. (a) con meno di 35 anni	Coppia senza figli con p.r. (a) con 35-64 anni
<b>NORD-OVEST</b>						
<b>Sanità</b>	<b>96,99</b>	<b>44,40</b>	<b>47,79</b>	<b>65,96</b>	<b>67,01</b>	<b>103,70</b>
Medicinali	44,30	17,78	24,69	38,12	33,64	33,84
Visite mediche generiche e specialistiche	32,80	..	14,03	16,79	..	42,83
<b>Trasporti</b>	<b>393,33</b>	<b>241,64</b>	<b>302,40</b>	<b>107,07</b>	<b>464,40</b>	<b>512,38</b>
Acquisto di auto	91,80	..	..	..	..	..
Acquisto di moto e scooter	..	..	..	..	..	..
Assicurazioni mezzi di trasporto	63,26	49,12	46,45	13,09	84,80	75,99
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti	22,52	9,91	17,18	5,31	..	22,39
Carburanti per veicoli	125,11	116,79	106,39	33,31	134,61	145,02
Manutenzione e riparazioni	39,78	..	20,63	17,47	33,80	29,72
Tram, autobus e taxi	8,08	..	7,54	5,40	..	4,30
Altri trasporti	25,25	22,67	26,16	10,15	56,48	26,58
<b>Comunicazioni</b>	<b>51,88</b>	<b>41,19</b>	<b>44,85</b>	<b>31,45</b>	<b>50,28</b>	<b>48,82</b>
Telefono	39,59	26,43	33,23	25,41	36,87	40,32
Acquisto apparecchi per telefonia	2,42	..	1,09	..	..	..
<b>Istruzione</b>	<b>27,06</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
Libri scolastici	3,82	..	..	..	..	..
Tasse scolastiche, rette e simili	20,52	..	..	..	..	..
<b>Tempo libero, cultura e giochi</b>	<b>124,89</b>	<b>95,54</b>	<b>108,67</b>	<b>56,76</b>	<b>138,42</b>	<b>129,12</b>
Giochi e giocattoli	9,66	..	4,01	3,13	..	7,70
Radio, televisore, hi-fi e videoregistratore	5,76	..	6,84	..	..	8,11
Computer, macchine da scrivere e calcolatrici	4,79	..	5,17	..	..	6,06
Libri non scolastici	5,60	..	7,04	2,81	..	6,56
Giornali e riviste	11,78	7,82	11,33	8,52	8,58	13,63
Dischi, cassette e videocassette	2,58	..	3,32	..	..	2,95
Cancelleria	3,33	..	1,26	0,63	..	1,54
Abbonamento radio-televisone e Internet	11,69	9,26	9,57	8,59	13,74	12,93
Lotto e lotterie	5,19	5,58	4,81	3,69	..	5,48
Animali domestici	10,73	3,28	8,51	5,23	..	11,81
Piante e fiori	8,57	..	6,60	6,73	..	9,50
Riparazioni radio, televisore, computer ecc.	4,21	..	..	..	..	..
<b>Altri beni e servizi</b>	<b>350,94</b>	<b>301,99</b>	<b>341,06</b>	<b>138,28</b>	<b>507,53</b>	<b>396,06</b>
Prodotti per la cura personale	39,02	23,67	28,77	20,13	48,94	37,83
Barbiere, parrucchiere, istituti di bellezza	36,11	25,22	30,79	24,32	43,83	37,47
Argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	8,74	..	4,34	2,53	..	26,02
Borse, valige ed altri effetti personali	5,95	12,80	5,43	1,55	..	7,40
Assicurazioni vita e malattie	25,15	10,80	21,31	6,69	..	39,94
Onorari liberi professionisti	17,20	..	22,35	10,48	..	11,15
Alberghi, pensioni e viaggi organizzati	110,71	90,71	101,54	37,92	..	110,50
Pasti e consumazioni fuori casa	94,60	121,56	115,92	25,03	110,60	109,58
<b>Non alimentari</b>	<b>2.293,39</b>	<b>1.626,73</b>	<b>1.934,59</b>	<b>1.324,93</b>	<b>2.406,49</b>	<b>2.492,43</b>
<b>SPESA MEDIA MENSILE</b>	<b>2.763,92</b>	<b>1.935,71</b>	<b>2.259,88</b>	<b>1.640,32</b>	<b>2.792,04</b>	<b>2.971,31</b>

(a) p.r.= persona di riferimento.



## Allegato 1

Kw medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di trasporto <sup>(6)</sup>

<b>KW medi della tipologia di nucleo familiare</b>	Centro	Isole	Nord-Est	Nord-Ovest	Sud
Persona sola con meno di 35 anni	60,8	63,4	61,1	63,0	60,9
Coppia senza figli con meno di 35 anni	127,2	124,4	124,0	128,7	119,9
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	79,4	72,9	80,5	80,2	72,0
Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni	141,2	121,6	143,9	139,9	121,6
Persona sola con 65 anni o più	27,2	20,0	25,3	24,8	18,5
Coppia senza figli con 65 anni o più	77,2	61,4	78,5	77,4	58,3
Coppia con un figlio	157,3	138,5	156,2	156,1	138,7
Coppia con due figli	164,3	150,8	158,8	160,9	149,4
Coppia con tre o più figli	171,3	161,6	151,2	158,0	164,7
Monogenitore	95,3	90,0	89,2	93,5	88,5
Altre tipologie	150,1	144,9	133,3	138,7	150,5

<sup>6</sup> I Kw medi delle tipologie di nuclei familiari sono stati calcolati sulla base delle informazioni presenti al Pubblico Registro Automobilistico.




Tabella A

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva

## CONSUMI

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature		Contenuto induttivo
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
alimentari e bevande	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
abbigliamento e calzature	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Abitazione		Contenuto induttivo
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
mutuo	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
canone di locazione	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
fitto figurativo (in assenza, nel comune di residenza, di: - abitazione in proprietà, o altro diritto reale; - locazione		Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al metro quadrato, basato sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (cat.

- abitazione in uso gratuito da familiare)		A/2) * metri quadrati 75 (') * numero mesi
canone di leasing immobiliare	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
acqua e condominio	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); - detenute in locazione
manutenzione ordinaria	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT (per metri quadrati delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); - detenute in locazione

\* 75 metri quadrati: consistenza media delle unità abitative individuata sulla base di dati rilevati dall'Agenzia del Territorio.

intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	carico, residente nell'unità abitativa.
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

**Combustibili ed energia**

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
energia elettrica	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
gas	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
riscaldamento centralizzato	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

**Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa**

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
elettrodomestici e arredi	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza * detenute in proprietà o

altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione
collaboratori domestici	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza * numero di unità abitative detenute in proprietà o non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

**Sanità**

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
medicinali e visite mediche	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Trasporti		Contenuto induttivo														
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>															
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria															
bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria															
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria															
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	(Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza / Kw medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell'allegato 1) * Kw effettivi relativi al mezzo di trasporto														
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a motore</th> <th>a vela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4-7 metri €/metro</td> <td>200 €/metro</td> </tr> <tr> <td>7-10 metri</td> <td>350 €/metro</td> </tr> <tr> <td>10-14 metri</td> <td>700 €/metro</td> </tr> <tr> <td>14-18 metri</td> <td>1.500 €/metro</td> </tr> <tr> <td>18-24 metri</td> <td>3.500 €/metro</td> </tr> <tr> <td>&gt;24</td> <td>12.000 €/metro</td> </tr> </tbody> </table>	a motore	a vela	4-7 metri €/metro	200 €/metro	7-10 metri	350 €/metro	10-14 metri	700 €/metro	14-18 metri	1.500 €/metro	18-24 metri	3.500 €/metro	>24	12.000 €/metro
a motore	a vela															
4-7 metri €/metro	200 €/metro															
7-10 metri	350 €/metro															
10-14 metri	700 €/metro															
14-18 metri	1.500 €/metro															
18-24 metri	3.500 €/metro															
>24	12.000 €/metro															

\* Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	<table border="1"> <thead> <tr> <th>alologati e aliati</th> <th>4.000€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 2.000 kg</td> <td>Monosettore 8.000 € Bimotore 12.000 €</td> </tr> <tr> <td>&gt; 2.000 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>motore a scoppio</td> <td>30.000 €</td> </tr> <tr> <td>turbolibella</td> <td>70.000 €</td> </tr> <tr> <td>aerei a rotazione</td> <td>110.000 €<sup>(1)</sup></td> </tr> </tbody> </table>	alologati e aliati	4.000€	< 2.000 kg	Monosettore 8.000 € Bimotore 12.000 €	> 2.000 kg		motore a scoppio	30.000 €	turbolibella	70.000 €	aerei a rotazione	110.000 € <sup>(1)</sup>
alologati e aliati	4.000€													
< 2.000 kg	Monosettore 8.000 € Bimotore 12.000 €													
> 2.000 kg														
motore a scoppio	30.000 €													
turbolibella	70.000 €													
aerei a rotazione	110.000 € <sup>(1)</sup>													
tram, autobus, taxi e altri trasporti	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza												
canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria													
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria													
<b>Comunicazioni</b>														
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>												
acquisto apparecchi per telefonia	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza												
spese telefono	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza												

\* Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
<b>Istruzione</b>	
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i> <i>Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>
libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per: - asili nido, - scuola per l'infanzia, - scuola primaria, - scuola secondaria, - corsi di lingue straniere, - corsi universitari, tutoraggio, - corsi di preparazione agli esami, - scuole di specializzazione, - master	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
soggiorni studio all'estero	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
canoni di locazione per studenti universitari	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

**Tempo libero, cultura e giochi**

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i> <i>Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
abbonamenti pay-tv	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
giochi on-line	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
cavalli	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa per cavallo mantenuto in proprio: 5 euro (*) numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria Spesa per cavallo a pensione: 10 euro (*) numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria
animali domestici (comprese le spese	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo

\* Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

\* Riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto.

veterinarie)	Anagrafe tributaria	familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
<b>Altri beni e servizi</b>		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i> <i>Spese per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
assicurazioni danni, infortuni e malattie	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
contributi previdenziali obbligatori	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
prodotti per la cura della persona	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
centri benessere	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
borse, valige ed altri effetti personali	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
onorari liberi professionisti	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza

	Anagrafe tributaria	
alberghi, pensioni e viaggi organizzati	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
pasti e consumazioni fuori casa		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
assegni periodici corrisposti al coniuge	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

## INVESTIMENTI

<i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i>	<i>Contenuto indicativo</i>
<i>Incremento patrimoniale:</i> ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
<i>per</i> immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo.
beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento
polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	Incremento patrimoniale
contributi previdenziali volontari	Incremento patrimoniale
azioni obbligazioni conferimenti finanziamenti capitalizzazioni quote di partecipazione fondi d'investimento derivati certificati di deposito pronti contro termine buoni postali fruttiferi	Incremento patrimoniale

conti di deposito vincolati altri titoli di credito altri prodotti finanziari valuta estera oro numismatica filatelia	
oggetti d'arte o antiquariato	Incremento patrimoniale
manutenzione straordinaria delle unità abitative	Incremento patrimoniale
donazioni ed erogazioni liberali	Incremento patrimoniale
altro	Incremento patrimoniale

Tabella B

Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza

<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 1:</b> Persona sola con meno di 35 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1.1: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1.2: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1.3: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1.4: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 2:</b> Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2.1: Coppia senza figli con meno di 35 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2.2: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2.3: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2.4: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2.5: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 3:</b> Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3.1: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3.2: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3.3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3.4: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 4:</b> Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4.1: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4.2: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4.3: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4.4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 5:</b> Persona sola con 65 anni o più.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5.1: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5.2: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5.3: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5.4: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 6:</b> Coppia senza figli con 65 anni o più.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6.1: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6.2: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6.3: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6.4: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 7:</b> Coppia con un figlio.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7.1: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7.2: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7.3: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7.4: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 8:</b> Coppia con due figli.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8.1: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8.2: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8.3: Coppia con due figli residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8.4: Coppia con due figli residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 9:</b> Coppia con tre o più figli.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.1: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.2: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.3: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.4: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 10:</b> Monogenitore.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.1: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.2: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.3: Monogenitore residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.4: Monogenitore residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 11:</b> Altre Tipologie.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.1: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.2: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.3: Altre Tipologie residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.4: Altre Tipologie residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 12:</b> Altre Tipologie residente nella zona geografica isole

Tabella B

Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza

<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 9:</b> Coppia con tre o più figli.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.1: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.2: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.3: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9.4: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 10:</b> Monogenitore.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.1: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.2: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.3: Monogenitore residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10.4: Monogenitore residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 11:</b> Altre Tipologie.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.1: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.2: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.3: Altre Tipologie residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11.4: Altre Tipologie residente nella zona geografica Sud
<b>TIPOLOGIA FAMIGLIA 12:</b> Altre Tipologie residente nella zona geografica isole